

V. Barb

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Direzione Attività della Presidenza
AREA RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE

COORD. *0548/07*
DEL *21.03.07*

A:	Segreterie Assessori: Istruzione Dir. allo studio e Formaz. Lavoro Pari opp. e Politiche giovan. Direzioni regionali: Istruzione Dir. allo studio e Formaz. Lavoro Pari opp. e Politiche giovan.		Servizio Rapporti con le Conferenze: delle Regioni e Province Autonome, Stato-Regioni, Unificata
FAX:	74295 75640 76800 74041	FAX	06/51685373
TEL:		TEL:	6/51685320 - 5158
Pagine inclusa la presente			



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Prot. n. 1326 /07/4.1.24.4.
Codice sito: 794

COORD. ...0868/07
DEL 21.03.07

15/03/07
Quero

ROMA, 15 MAR. 2007

Al Ministero del lavoro e previdenza sociale
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero dello sviluppo economico
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
CINSEDO

c/o

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione lavoro

All'Assessore della Provincia autonoma
di Trento Coordinatore Vicario
Commissione lavoro con delega alle
professioni

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

Oggetto: Proposta di accordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n.174.

Con riferimento alla proposta di accordo in oggetto, si trasmette la riformulazione del testo come concordato nel corso della riunione tecnica del 14 marzo 2007.

Il Direttore
Avv. Giuseppe Busia

07/11/07 09:55 CORAGGIOLE 1075303899 5

SCHEMA DI ACCORDO

COORD. 0848/07

DEL 21.03.07

CONFERENZA STATO-REGIONI

Seduta del

Oggetto: Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della Legge 17 agosto 2005 n. 174.

Premessa

L'ambito della definizione dei requisiti minimi per l'abilitazione alla professione e delle modalità di esercizio delle professioni regolamentate non ordinarie si colloca sia nel più ampio contesto del ruolo delle Regioni e Province autonome in materia di Professioni, sia nel processo di attuazione delle riforme relative al sistema di istruzione e formazione e lavoro, nel quadro delle competenze istituzionali disegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione.

L'evoluzione della materia delle professioni regolamentate deve considerare:

- il processo in atto nei sistemi di istruzione formazione e lavoro per la definizione di una architettura nazionale condivisa dai sistemi regionali, pur nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti;
- i risultati tecnico-metodologici ottenuti dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito del Progetto Interregionale Competenze e che hanno già guidato i lavori in materia di standard professionali e formativi.

Il percorso avviato dalle Regioni e Province Autonome, all'interno del Progetto Interregionale Competenze e sintetizzato nel documento tecnico approvato in Conferenza dei Presidenti (27 novembre 2005), prevede la realizzazione di condizioni di sistema a livello nazionale per l'integrazione degli ambiti di Istruzione, Formazione e Lavoro, nel rispetto del ruolo e delle competenze esclusive nelle suddette materie delle Regioni e delle Province autonome.

In tale prospettiva, assume rilevanza la definizione di un quadro nazionale di standard professionali, centrato sulla definizione di figure professionali rispetto al quale i diversi sistemi regionali di istruzione e formazione declinano profili e percorsi formativi, rispondenti alle esigenze del territorio.

Il presente Accordo è formalizzato nel rispetto del corretto esercizio della competenza concorrente tra Stato e Regioni nel quadro della disciplina degli acconciatori, muovendo dalla definizione dello standard professionale minimo della figura dell'acconciatore a livello nazionale.

L'individuazione dello standard professionale, infatti, costituisce il punto di partenza indispensabile a guidare le attività da realizzare nell'ambito del sistema di istruzione - formazione - lavoro, come risposta ai fabbisogni territoriali per il settore produttivo dell'acconciatura.

**La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano**

Nell'odierna seduta del _____

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTA la legge 17 agosto 2005 n. 174;

VISTA la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978 n. 845;

VISTE le leggi 388/2000 e 289/2002 su istituzione dello 0,30 ai Fondi Interprofessionali;

VISTO il Decreto legislativo 276/2003 attuativo della Legge 30/2003 ;

VISTA la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)";

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n.7 recante " Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" ed, in particolare, l'art. 10, comma 2 ;

VISTO il Decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 che ha recepito il libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del Decreto legislativo 276/2003, a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza Unificata in data 14 luglio 2005;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000 per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

VISTO il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni", il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni" proposto dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 2 agosto 2002, e ripreso per una più ampia revisione e condivisione in sede tecnica con Anci, Upi e Confederazioni Imprenditoriali il 14 maggio 2003;

VISTO l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome del 9 febbraio 2006 sull'Apprendistato Professionalizzante;

VISTO il documento "Criteri per la descrizione degli standard professionali" del 23 maggio 2006 a cura del Progetto Interregionale "Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali";

VISTO il documento della Commissione Europea (SEC(2005) 957 dell'8 luglio 2005) "Verso un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)";

VISTA la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato dalla Commissione il 5 settembre 2006 (COM(2006)479).

Considerato

- l'importanza di mantenere uno stretto raccordo con il Tavolo unico "Sistema nazionale degli standard", al fine di creare utili sinergie e di valorizzare quanto già prodotto ed acquisito in materia;
- l'esigenza di definire lo standard professionale per la figura dell'acconciatore, omogeneo sul territorio nazionale e riferimento condiviso tra Regioni e Province autonome;
- l'esigenza di assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura dell'acconciatore abilitato sull'intero territorio nazionale, nonché nel territorio dell'unione europea, in conformità ai diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali;
- la garanzia che nell'esame di abilitazione professionale vengano verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto produttivo;

- la rilevanza dello standard professionale ai fini di una programmazione dell'offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro;
- la necessità dello standard professionale ai fini della programmazione di percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei rispettivi sistemi di formazione professionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di "Acconciatore";

Sancisce l'Accordo

tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Art. 1

(Definizione)

L'acconciatore è la figura professionale che, in possesso di un'abilitazione professionale rilasciata previo esame dalle Regioni e Province Autonome, esegue i trattamenti ed i servizi di propria competenza.

Art. 2

(Aree di attività professionali caratterizzanti)

L'acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle seguenti aree di attività relative all'intero processo di lavoro:

- A). Area della produzione del servizio;
- B). Area della gestione d'impresa.

Art. 3

(Formazione)

La formazione professionale dell'acconciatore è di competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome; che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto dello standard professionale minimo definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Art. 4

(Esame finale e rilascio dell'attestato)

L'esame finale, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale di Acconciatore, è organizzato e realizzato secondo le normative vigenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5

(Riconoscimento competenze pregresse)

Spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire le modalità e le procedure per il riconoscimento delle competenze acquisite in analoghi percorsi/contesti formativi ed esperienze lavorative pregresse.

Art. 6

(Riconoscimento della abilitazione professionale)

Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Acconciatore, rilasciata con le modalità previste dalle disposizioni di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano nel rispetto dello standard professionale descritto nell'allegato al presente accordo, ha valore su tutto il territorio nazionale.

Art. 7

(Allegato all'Accordo)

L'allegato Standard Professionale dell'Acconciatore costituisce parte integrante del presente Accordo.

Allegato

"Standard Professionale dell'Acconciatore"

ACCONCIATORE

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

L'Acconciatore, ai sensi della Legge 174/2005, è la figura in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

E' la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

AREE DI ATTIVITA' / PROCESSI CHE PRESIDIA

L'Acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle seguenti attività relative all'intero processo di lavoro.

A). Area della produzione del servizio di acconciatore

- Predisporre e gestire l'accoglienza del/la cliente utilizzando modalità comunicative verbali e non verbali appropriate, con particolare attenzione alla gestione del tempo e alla rilevazione di informazioni sul servizio richiesto;
- Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i prodotti idonei;
- Eseguire i trattamenti in base all'analisi effettuata e alle esigenze e desideri del/la cliente;
- Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire, secondo standard di qualità e conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle mode.

B). Area della gestione d'impresa

- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;

- Gestire l'attività contabile e amministrativa;
- Selezionare e gestire il personale;
- Organizzare la promozione dell'attività professionale;
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.;
- Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino.

FORMAZIONE

La formazione dell'Acconciatore è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto dello standard professionale essenziale definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

ESAME FINALE

L'esame finale per il rilascio dell'abilitazione professionale di acconciatore dovrà essere organizzato e realizzato, secondo le normative vigenti di Regioni e Province Autonome, in modo da verificare il possesso delle competenze adeguate per:

- La predisposizione di un ambiente di lavoro correttamente attrezzato, accogliente e rispondente alle disposizioni igienico-sanitarie
- L'analisi dal punto di vista strutturale e funzionale del capello, cuoio capelluto e barba
- Il taglio dei capelli e della barba sia conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificità stilistiche concordate con il cliente
- I capelli e la barba siano sottoposti a trattamenti tricologici e cosmetici secondo procedure e tecniche diversificate per tipologia di capello ed obiettivo stilistico
- La messa in piega, l'acconciatura dei capelli e la barba rispondano alle caratteristiche d'aspetto, nonché alle specificità stilistiche richieste dal cliente ed alla tipologia di evento
- Il servizio di acconciatura sia erogato secondo gli standard qualitativi previsti

Le Regioni potranno avvalersi di Enti Autonomi o strumentali, per l'organizzazione e la gestione degli esami.

L'esame dovrà essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire il sistema e le procedure per la certificazione delle competenze acquisite ed il loro riconoscimento in termini di crediti formativi in analoghi percorsi/contesti formativi ed esperienze lavorative pregresse.

SPENDIBILITÀ DELLA QUALIFICA ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

L'abilitazione all'esercizio delle attività di acconciatore, rilasciata con le modalità previste dalle disposizioni di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano secondo gli standard professionali e di certificazione finale di cui ai punti precedenti, ha valore su tutto il territorio nazionale.